



## **IL CONSIGLIO DELL'ORDINE degli AVVOCATI di TRIESTE**

### **REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO FORENSE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, nel rispetto delle funzioni e delle prerogative riconosciute dalla legge, nella seduta dell'8 ottobre 2021 approva il seguente regolamento in conformità alla nuova legge professionale ed ai regolamenti del Consiglio Nazionale Forense.

#### *art. 1 – Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 41 della Legge 32 dicembre 2012, n. 247 le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio ed il tirocinio anticipato.
2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore; ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la durata del tirocinio a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio stesso.

#### *art. 2 – Funzioni del tirocinio*

1. Il tirocinio forense è finalizzato al conseguimento della formazione teorico - pratica per il corretto esercizio, una volta conseguita l'abilitazione, della professione di avvocato, con riguardo a tutte le attività tipiche e proprie di detta professione, in modo assiduo ed in conformità alle prescrizioni della Legge Professionale 247/2012, del Regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 nonché le relative e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi dettati dal Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense.
2. L'avvocato presso il quale il tirocinante svolge il tirocinio deve sentire come obbligo deontologico, nell'interesse dell'Ordine forense, il ruolo di "precettore" nella formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato. Il regolamento muove dall'esigenza di offrire al tirocinante avvocato le più ampie garanzie, sotto ogni profilo, sia soggettivo sia oggettivo, oltre a perseguire l'effettività del tirocinio professionale.

#### *art. 3 – Svolgimento del tirocinio*

1. Il tirocinio può essere svolto:
  - presso un avvocato iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste

- presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
  - per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
  - per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40 della legge 247/2012.
2. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
  3. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
  4. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.
  5. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

*art. 4 – Domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti*

1. Il laureato e lo studente delle Facoltà di Giurisprudenza, in costanza dell'ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dall'art. 5 del decreto del CNF n. 70/2016, secondo le convenzioni sottoscritte dal Consiglio dell'Ordine, che intenda avviarsi alla professione forense, è tenuto a richiedere l'iscrizione nell'apposito Registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, corredando la domanda redatta secondo il modulo in distribuzione presso lo stesso Consiglio e scaricabile dal sito [www.ordineavvocati.ts.it](http://www.ordineavvocati.ts.it), sezione modulistica, con i documenti ivi indicati.
2. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi o la sua specializzazione non siano tali da permettere al praticante una completa offerta formativa; in questo caso ciascun avvocato validerà il libretto di pratica per quanto di sua competenza.
3. Gli avvocati con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo sono invitati a comunicare al Consiglio dell'Ordine la propria eventuale disponibilità ad accogliere nello studio aspiranti allo svolgimento della pratica forense.
4. I professionisti dovranno indicare al Consiglio:
  - a) come intendono ospitare l'aspirante nel proprio studio, per consentire la preventiva valutazione del decoro della sistemazione e della correlata possibilità di utile svolgimento della pratica nello studio con la dignità e l'assiduità richieste;
  - b) se presso il loro studio risultino eventualmente iscritti altri praticanti avvocati ai fini dell'esercizio della pratica, in considerazione che il limite massimo di praticanti per avvocato è di tre.
5. Le disposizioni che precedono non escludono la possibilità di accordi diretti tra aspirante ed avvocato che, in ogni caso, abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione all'Albo. In tale caso la richiesta di iscrizione al Registro Speciale dovrà esser accompagnata dalla dichiarazione dell'avvocato circa la sussistenza dei presupposti di cui *sub* a) e b).
6. Di norma non è consentito ad un avvocato ospitare presso il suo studio più di tre praticanti.

7. Il Consiglio si riserva la valutazione di ammissibilità della domanda di iscrizione di un ulteriore praticante quale ipotesi di eccezione, ed in funzione dell'anzianità professionale dell'avvocato e dell'organizzazione complessiva del suo studio.

*art. 5 – Modalità e svolgimento del tirocinio*

1. Il tirocinio forense deve esser svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza in vista della futura professione forense, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento, dalle norme vigenti, e dal Codice Deontologico da intendersi qui espressamente richiamate.
2. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali.
3. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio.
4. Per dignità si intende la salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense.
5. Per lealtà si intende il mantenere un comportamento corretto sia nei confronti del professionista che ospita il tirocinante, che verso i colleghi ed il personale dello studio.
6. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
7. Alla domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti, dovrà altresì essere allegata una dichiarazione dell'aspirante praticante, in cui questi, sotto la propria responsabilità, deve precisare:
  - a) se svolge una qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, al di fuori del tirocinio forense chiarendone la natura ed indicandone giorni ed orari e se il datore di lavoro è pubblico o privato;
  - b) se svolge il tirocinio per l'accesso ad altre professioni, se segue corsi di preparazione o di specializzazione post-universitari, se effettua il servizio militare o civile o se riveste incarichi comunque retribuiti, al di fuori della pratica forense e comunque se svolge qualsiasi attività lavorativa a carattere continuativo.

*art. 6 – Tirocinio e rapporto di lavoro subordinato*

1. Nell'ipotesi che il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informare il Consiglio dell'Ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il Consiglio dell'Ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.
2. Il praticante deve comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.
3. Ove il praticante dovesse intraprendere attività di lavoro subordinato successivamente all'iscrizione, dovrà provvedere alle comunicazioni innanzi prescritte entro dieci giorni dall'inizio dell'attività lavorativa.
4. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio dell'Ordine dispone, con delibera motivata, il diniego di iscrizione o, se il rapporto ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti. Il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare

eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

5. Il praticante, al momento della iscrizione, è tenuto a fornire ogni altra notizia utile al fine della valutazione della compatibilità dei propri impegni con l'effettivo svolgimento della pratica forense.
6. Le dichiarazioni mendaci e quelle tardive (intendendosi per tardivo un periodo superiore a trenta giorni), nel caso di variazioni di quanto precedentemente dichiarato, costituiscono illecito disciplinare.

#### *art. 7 – Durata del tirocinio*

1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi che inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.
2. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto.
3. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dall'art. 16 del presente Regolamento.
4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si pronuncia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.
5. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

#### *art. 8 – Il tirocinio presso lo studio professionale*

1. Il tirocinio si svolge principalmente presso uno studio legale e sotto il controllo di un avvocato e comporta il compimento delle attività proprie della professione.
2. Il professionista presso il quale viene svolto il tirocinio è impegnato sul proprio onore, anche in ossequio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il tirocinante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica, ed a istruirlo consentendogli di esaminare gli incartamenti di studio delle cause più rilevanti, di assistere alle udienze e, quando sia opportuno e consentito dal cliente, di assistere ai colloqui con il cliente. L'avvocato è altresì tenuto progressivamente a far redigere bozze di pareri e/o di atti al tirocinante.
3. La mancata osservanza di quanto innanzi costituisce motivo di responsabilità disciplinare.
4. Il praticante avvocato ha domicilio nello studio dell'avvocato presso cui svolge la pratica, ed ivi riceverà, in via esclusiva, tutte le notificazioni e comunicazioni relative alla pratica forense.
5. Delle comunicazioni e dei provvedimenti del Consiglio dell'Ordine riguardanti il praticante avvocato sarà notiziato anche il *dominus*.
6. Il tirocinante è tenuto ad un'assidua frequentazione dello studio in aggiunta alla partecipazione

alle udienze, con le modalità che indicherà all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. In caso di variazione dei modi e tempi di frequenza il praticante avvocato dovrà darne immediata comunicazione scritta al Consiglio.

7. Qualora il tirocinante si trasferisca presso altro avvocato, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, allegando attestazione di frequenza sino a quel momento da parte del professionista dal quale si trasferisce, nonché dichiarazione del nuovo avvocato che lo accoglie. L'eventuale tirocinio effettuato nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio. La variazione ha efficacia solo dopo essere stata positivamente esaminata dal Consiglio dell'Ordine.
8. Nel caso in cui il tirocinante abbandoni lo studio per qualsiasi motivo, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso cui la pratica è svolta è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.
9. Il tirocinante può trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine del luogo dove intenda continuare il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizzerà il trasferimento, valutati i motivi posti a giustificazione della richiesta e rilascerà al tirocinante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta effettivamente compiuto.
10. Nell'attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile nell'attività del professionista presso cui svolge la propria pratica.
11. Il praticante è tenuto all'aggiornamento professionale partecipando ai seminari, convegni ed incontri giuridici e di approfondimento culturale e a coltivare il proprio studio individuale.
12. L'avvocato è tenuto in ogni caso al rimborso per le spese sostenute dal tirocinante per conto dello studio nello svolgimento delle pratiche e dei compiti affidati. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
13. Il *dominus* dovrà favorire lo sviluppo di una professionalità autonoma del tirocinante, consentendogli di seguire clienti propri, sempre che ciò sia compatibile e conciliabile con l'attività dello studio presso cui svolge la pratica, nonché di partecipare ad attività formative anche fuori dallo studio. Le pratiche affidate dal *dominus* al praticante devono esser seguite con scrupolo e diligenza.
14. L'avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento della attività di studi, sia nella partecipazione alle udienze assicurando l'effettività della pratica e la proficuità della stessa al fine di consentirne una adeguata formazione; dovrà verificare con scrupolo la pratica del tirocinante e confermare la veridicità dei contenuti del libretto della pratica forense sottoscrivendolo e datandolo nelle parti previste. L'infedele attestazione costituisce una grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato che per il praticante. L'avvocato oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense è tenuto ad informarlo sulle regole della deontologia forense ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.
15. Il Consiglio dell'Ordine valuterà con i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei ed opportuni la veridicità delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e, soprattutto, dai Colleghi presso i quali la pratica viene svolta, nonché l'effettività dello svolgimento della pratica stessa.

1. Fermo in particolare quanto disposto dall'art. 6 commi 3 e 4 DPR 1237/2012, il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'Ufficio Legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia o presso un ufficio giudiziario, in questo caso per non più di 12 mesi.
2. Ad ogni modo, il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (art. 41 c. 7 L. 247/2012).
3. L'attività di tirocinio svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 n. 58 del 17.3.2016.
4. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73 del decreto legge 21.06.2013, n. 69, convertito con modificazioni, della legge 09.08.2013 n. 98, nonché la frequentazione di scuole di specializzazione per le professioni legali di chi all'art. 16 del decreto legislativo 17. 11.1997 n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo restando i poteri di verifica previsti in capo al Consiglio dell'Ordine sulla effettività della pratica.

#### *art. 10 – Il libretto di tirocinio forense*

1. Al momento dell'iscrizione, verrà rilasciato al praticante il libretto della pratica.
2. In esso il praticante deve annotare l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione al Registro Speciale dei praticanti avvocati.
3. Il libretto dovrà esser compilato con tre tipi di annotazioni:
  - a) le udienze cui il praticante ha assistito;
  - b) gli atti processuali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato. Al Consiglio dell'Ordine è discrezionalmente riservata la facoltà di richiedere al praticante di produrre copia – debitamente censurata nel rispetto del segreto professionale – degli atti da questi indicati nel libretto;
  - c) le questioni giuridiche – nel numero minimo di tre per semestre – di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.
4. Le annotazioni devono avere per oggetto le udienze e le questioni giuridiche trattate dall'avvocato presso il quale è svolta la pratica.
5. Il praticante è tenuto ad eseguire con tempestività le varie annotazioni.

#### *art. 11 – La partecipazione alle udienze*

1. Il praticante è tenuto ad assistere ad almeno venti udienze, con esclusione di quelle di mero rinvio e nelle quali non sia svolta effettiva attività difensiva, per ogni semestre, così articolate:
  - a) otto udienze civili davanti al Tribunale o alla Corte d'Appello;
  - b) otto udienze penali avanti al Tribunale (comprese quelle avanti al G.I.P., il G.U.P., il Tribunale Militare e Tribunale del Riesame), la Corte d'Assise o la Corte d'Appello;
  - c) le restanti quattro udienze potranno riguardare qualsiasi Autorità Giudiziaria, civile, penale, amministrativa, tributaria, ivi comprese quelle di mediazione e quelle arbitrali come anche quelle dinanzi al Giudice di Pace; in quest'ultimo caso, nel ruolo civile, sarà riconosciuta l'udienza nelle ipotesi in cui la controversia preveda l'assistenza necessaria del difensore.
2. Sarà ritenuta valida l'assistenza a non più di due udienze al giorno e non meno di tre al mese, e la partecipazione alle udienze dovrà risultare diluita lungo tutto l'arco del semestre così da evidenziare continuità ed assiduità nell'esercizio della pratica.
3. La presenza del praticante alle udienze dovrà essere comprovata dalla firma nel libretto del tirocinio da parte dell'avvocato.

4. Per le udienze civili dinanzi al Tribunale e per quelle di mediazione dinanzi ai competenti organismi riconosciuti, è altresì necessaria la sottoscrizione del magistrato e dell'avvocato titolare del fascicolo del modello "attestazione di partecipazione ad udienza civile ai fini del tirocinio forense" o "attestazione di partecipazione ad udienza di mediazione ai fini della pratica forense" o dalla firma del magistrato o del mediatore sul libretto stesso.
5. Per le sole udienze penali, qualora non svolte dal proprio *dominus* o dall'avvocato presso cui si è abilitata l'estensione, l'effettiva frequenza potrà essere attestata dall'avvocato difensore che ha partecipato all'udienza, ma dovrà essere accompagnata da una breve relazione del praticante sullo svolgimento dell'udienza stessa.
6. Possono essere annotati sul libretto solo i processi patrocinati dall'avvocato dove viene svolta la pratica e non anche quelli nei quali il proprio *dominus* ha meramente presenziato in sostituzione di altro collega. È ammessa la trascrizione delle udienze in cui l'avvocato sia stato sostituito da altro avvocato ed il tirocinante abbia assistito.

*art. 12 – Il controllo del Consiglio dell'Ordine sullo svolgimento del tirocinio*

1. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al Consiglio dell'Ordine presso cui il praticante è iscritto.
2. Il libretto del tirocinio, completo in ogni sua parte, dovrà essere presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la convalida semestrale entro trenta giorni dal compimento del semestre.
3. In caso di ritardata presentazione, il Consiglio valuterà le motivazioni addotte, ed ove ritenuta la stessa ingiustificata avrà facoltà di ritenere compiuto il semestre solo alla data di effettiva presentazione del libretto. In caso di mancata presentazione del libretto, come pure in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.
4. L'indicazione da parte del praticante sul libretto di tirocinio od in altre relazioni di circostanze non corrispondenti al vero comporta il diniego della convalida e sarà oggetto di valutazione disciplinare.
5. Il *dominus* è tenuto sul proprio onore a verificare la corrispondenza al vero delle indicazioni contenute sul libretto di tirocinio, che sono oggetto di certificazione al termine di ciascun semestre di pratica. L'attestazione da parte del *dominus* sul libretto di circostanze non corrispondenti al vero costituisce illecito disciplinare sia per il *dominus* che per il praticante in quanto infrazione al dovere di lealtà e correttezza.
6. Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresì, la sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, comma 9, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro.
7. Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il Consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.

8. Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. I consigli hanno facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si applica l'articolo 17, comma 7, e l'art. 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

*art. 13 – La verifica dopo il primo anno di tirocinio*

1. Al termine del primo anno di tirocinio dovrà essere presentata contestualmente al libretto una relazione contenente:
  - a. una premessa sulla attività svolta;
  - b. la trattazione negli aspetti fattuali, di diritto sostanziale e processuale, di quattro casi specifici, di cui almeno uno in materia penale; se un caso coinvolge più questioni di diritto, anche interdisciplinari, la trattazione dovrà comunque essere unitaria e sarà analizzata come singola questione;
  - c. il commento ad una decisione disciplinare del C.N.F.La relazione dovrà essere firmata dal praticante e controfirmata dal *dominus*.
2. Il Consiglio dell'Ordine nell'espletamento delle sue funzioni di vigilanza, come previste dall'art. 8 del decreto 17.03.2016 n.70, controlla il libretto e svolge colloqui che il praticante dovrà sostenere per verificare l'espletamento della pratica forense. Il colloquio verterà sulle attività che il praticante dichiara di avere svolto e sugli atti predisposti, come risultano dal libretto, nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti ed all'attività svolta.
3. Nel caso in cui la verifica non abbia avuto esito positivo dopo il primo semestre o il secondo semestre, il praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio, con segnalazione all'avvocato presso il quale svolge il tirocinio. Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il terzo semestre, il Consiglio dell'Ordine effettuerà una verifica collegiale della pratica. Ove la stessa non abbia esito positivo il praticante dovrà svolgere un ulteriore semestre di tirocinio.
4. Al termine del colloquio, nel caso in cui la verifica abbia avuto esito positivo, il libretto sarà vidimato e successivamente restituito all'iscritto.

*art. 14 – Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e Tirocinio presso Uffici Giudiziari*

1. Il Diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di Avvocato per il periodo di un anno. (D.P.R. 101/1990 ed art. 10 c. 3 DPR 137/2012).
2. Il praticante che decide di frequentare ed acquisire il diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del d.lgs. 398/1997 è esonerato dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per la durata massima di un anno. Per il periodo residuo il tirocinante deve svolgere il tirocinio secondo la modalità ordinaria e deve comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.
3. Coloro che frequentano i corsi e la scuola sono comunque tenuti ad iscriversi nel registro dei praticanti. Il CNF, a seguito di parere richiesto da altro Ordine in data 25.5.2016, ha chiarito che il conseguimento del diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione per le professioni legali "ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense integra una deroga alla norma generale relativa alla durata del tirocinio e che, conseguentemente, ove il praticante si sia avvalso della menzionata equipollenza non è necessaria l'iscrizione del registro dei praticanti per l'intero



periodo richiesto dalla legge (diciotto mesi), ma questo potrà ridursi al residuo periodo di sei mesi.” Quindi il praticante che ha conseguito il diploma della Scuola di specializzazione può chiedere l’iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati per il residuo periodo di sei mesi, “al termine del quale – previo accertamento da parte del COA che la pratica sia stata svolta proficuamente e lodevolmente- egli potrà chiedere ed ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica.”

4. Il praticante che al termine della scuola di specializzazione non ottenga il diploma deve completare regolarmente il tirocinio per l’intero periodo di diciotto mesi.
5. Conformemente ai pareri del CNF n. 27/2010, n. 34/2013 e n. 93/2014, è esclusa la possibilità di cumulare il periodo di frequenza della SSPL e del Tirocinio Formativo ex art. 73 d.l. 69/13, risultando comunque necessario che il tirocinio sia svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’Ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
6. L’art. 73 del DL 69/2013 consente al praticante che ha superato positivamente il periodo di stage presso un ufficio giudiziario, il riconoscimento di un anno ai fini del periodo di tirocinio professionale. Per il periodo residuo il tirocinio dovrà essere svolto presso un avvocato iscritto all’Ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
7. Secondo le disposizioni del Decreto 17 marzo 2016, n. 58, che si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari iniziati dopo l’entrata in vigore dello stesso, per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
  - a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati;
  - b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità;
  - c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
8. Il tirocinio può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove è costituito il Consiglio dell’Ordine al quale è iscritto il praticante avvocato. I capi degli uffici elaborano d’intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l’attività di formazione del praticante avvocato. L’attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di cassazione, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, le Procure Generali presso le Corti di Appello, i Tribunali ordinari, gli uffici e i Tribunali di Sorveglianza, i Tribunali per i Minorenni, le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari e presso il Tribunale per i Minorenni, la Corte dei Conti, la Procura Generale presso la Corte dei Conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, le Procure regionali della Corte dei Conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i Tribunali Amministrativi Regionali.
9. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l’analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo. La relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa a cura dell’ufficio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

#### *art. 15 – Il tirocinio all’estero*

1. Il tirocinio professionale può essere parzialmente svolto anche frequentando lo studio di un

avvocato straniero in qualsiasi Paese dell'Unione Europea ovvero di un avvocato italiano che abbia lo studio all'estero.

2. Tale periodo di pratica dovrà essere limitato ad un semestre nell'ambito dei diciotto mesi di tirocinio, con esclusione comunque dell'ultimo semestre.
3. L'iscritto che intende svolgere un periodo di tirocinio all'estero:
  - a) dovrà richiedere la preventiva autorizzazione all'Ordine a svolgere il tirocinio all'estero per il periodo richiesto, dando indicazione dell'attività che andrà a svolgere, indicando anche il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali.
  - b) la richiesta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del professionista presso il cui studio il praticante sarà accolto, nonché da quella dell'Avvocato italiano presso cui il praticante è iscritto.
4. Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà altresì redigere nel libretto di pratica professionale una dettagliata relazione dell'attività svolta presso lo studio legale estero, controfirmata dal collega straniero.
5. La frequenza dello studio di un collega all'estero non esonera il praticante dall'obbligo di frequentazione delle udienze come previsto dal D.P.R. 101/1990. In tal caso, peraltro, durante il semestre di pratica all'estero, il numero delle udienze minimo richiesto sarà ridotto a dieci (di cui cinque civili e cinque penali), ed in parziale deroga alla generale previsione potrà ammettersi che la presenza alle udienze sia concentrata, anziché diluita lungo tutto l'arco del semestre.
6. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al Consiglio dell'Ordine la documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del paese ospitante, compresa, in ogni caso, la dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il Consiglio dell'Ordine sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata.

*art. 16 – Ipotesi di interruzione (art. 41 L. 247/2012 e art. 7 D.M. 70/2016)*

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa; l'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata solo da: 1) accertati motivi di salute; 2) quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e paternità oltre che di adozione; 3) dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; 4) dall'assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
2. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche da motivazioni di carattere personale.
3. Nei casi citati, il praticante presenta domanda al Consiglio dell'Ordine indicando e documentando le ragioni.
4. Il Consiglio, ove non ritenga fondate e dimostrate le ragioni, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L'interessato deve essere comunque sentito. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione il praticante deve darne

immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge n. 247/2012 e dal presente Regolamento.

*art. 17 – Ipotesi di cancellazione (art. 17 comma 10, L. 247/2012)*

1. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, oltre che per interruzione di oltre sei mesi non giustificata, è deliberata nei casi seguenti:
  - su richiesta della parte;
  - dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, del tirocinio. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
  - decorsi 5 anni dalla delibera di rilascio del certificato di compiuta pratica (art. 6 c.2 e c.12 DPR 137/2012);
  - nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.
2. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni dalla loro adozione, all'interessato. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della delibera di cancellazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

*art. 18 – Abilitazione al Patrocinio sostitutivo*

1. Dopo sei mesi dall'inizio della pratica ed all'esito della positiva verifica dello svolgimento dell'attività professionale, il tirocinante purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
2. Al termine di ogni semestre il libretto di pratica andrà esibito al Consiglio dell'Ordine, il quale potrà accertare la veridicità delle annotazioni nei modi ritenuti più opportuni. La mancanza della comunicazione al Consiglio dell'Ordine, della documentazione dei procedimenti trattati, ovvero l'insufficiente numero di nuovi procedimenti comporteranno il mancato riconoscimento dell'intero anno ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

*art. 19 – Certificato di compiuto tirocinio*

1. Al termine del periodo dei diciotto mesi di tirocinio, il tirocinante è tenuto a presentare al Consiglio dell'Ordine il libretto corredato dalla documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui sopra, ed il Consiglio, previo ogni accertamento necessitato dalla verifica del compimento di quanto prescritto, rilascerà certificazione di compiuto tirocinio.
2. Competente al rilascio del certificato di compiuto tirocinio è il Consiglio dell'Ordine ove il praticante è risultato iscritto al termine del periodo di pratica e questo anche nell'ipotesi in cui la maggior parte della pratica sia stata svolta presso altro Ordine. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il tirocinante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Il Consiglio ha facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

*art. 20 – Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.